

## Associazioni Volontariato Primo Soccorso – Centro-Sud Sardegna

I rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di Primo Soccorso delle province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Oristano, assieme ai rappresentanti delle ANPAS e delle Misericordie, si sono incontrati ad Iglesias, lunedì 14 aprile 2008 e, congiuntamente, hanno stilato il presente documento da illustrare all'Assessore Regionale alla Sanità:

- Le Associazioni condividono l'impianto generale e le motivazioni di fondo che ispirano lo schema di convenzione per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di base, orientate verso un progressivo e costante impegno per un miglioramento delle risposte del servizio pubblico di emergenza urgenza. Sono, infatti, le stesse motivazioni a cui fa riferimento il servizio svolto in questi anni dai volontari del soccorso e che, si auspica, possano continuarlo a svolgere nel futuro.

Col fine di garantire la specificità del volontariato e di consentire a tutte le Associazioni presenti nel territorio di poter proseguire la propria indispensabile attività nel soccorso di base, le Associazioni ritengono sia prioritario e fondamentale che la Regione Sardegna predisponga **uno schema di convenzione diretto esclusivamente alle Associazioni di Volontariato**, con le seguenti modifiche rispetto a quanto deliberato con atto N.41/18 del 17.10.2007 dalla Giunta Regionale.

Nella tabella sottostante sono indicate le diciture attuali e, nella colonna a fianco, le diciture di modifica proposte.

<b>Dicitura Attuale</b>		<b>Dicitura Modificata</b>	
Art.5, Comma 3	Il soccorritore dovrà possedere i seguenti requisiti: <b>a)</b> Conoscenza delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare (BLSD) e soccorso del paziente traumatizzato (BTLS) attestate dalla Centrale Operativa. In fase transitoria, fino al completamento del programma formativo organizzato dai Comitati di Gestione delle C. O., le associazioni possono avvalersi di soccorritori in possesso di attestazione di frequenza e superamento di corsi BLSD e BTLS effettuati nel rispetto di standard certificati IRC. Sempre in fase transitoria è consentito il convenzionamento delle Associazioni che assicurano almeno 1 operatore in possesso di BLSD per equipe. <b>c)</b> OMISSIS <b>d)</b> OMISSIS	Art.5, Comma 3	Il soccorritore dovrà possedere i seguenti requisiti: <b>a)</b> Conoscenza delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare (BLSD) e soccorso del paziente traumatizzato (BTLS) certificate dal Direttore Sanitario secondo le linee guida della Centrale Operativa. In fase transitoria, fino al completamento del programma formativo organizzato dai Comitati di Gestione delle C. O., le associazioni si avvarranno di soccorritori <b>che abbiano partecipato a corsi</b> BLSD e BTLS effettuati nel rispetto di standard certificati IRC. <b>Cancellato</b> <b>c)</b> OMISSIS <b>d)</b> OMISSIS
Art.6, Comma 5	L'Associazione e Cooperativa Sociale deve ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24h nell'arco della giornata. La postazione h24 può essere costituita da più associazioni che operano nello stesso contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 5 Km.	Art.6, Comma 5	L'Associazione può ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24h nell'arco della giornata. La postazione h24 può essere costituita da più associazioni che operano nello stesso contesto urbano <b>o in ambiti territoriali omogenei e funzionali.</b>

## Associazioni Volontariato Primo Soccorso – Centro-Sud Sardegna

Dicitura Attuale		Dicitura Modificata	
Art.6, Comma 7	Nei casi in cui l'Associazione o la Cooperativa Sociale per motivi organizzativi occasionali non sia in grado di rispettare l'impegno orario concordato, la stessa è chiamata a farsi carico della ricerca di soluzioni alternative.	Art.6, Comma 7	Nei casi in cui l'Associazione <b>di Volontariato</b> , per motivi organizzativi occasionali, non sia in grado di rispettare l'impegno orario concordato, la stessa, <b>non riuscendo a trovare soluzioni alternative, ne darà tempestiva comunicazione alla C. O.</b>
Art.8, Comma 1	Il Direttore Sanitario dell'Associazione o Cooperativa Sociale è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni di soccorso da parte dei soccorritori. Il Direttore Sanitario: a) OMISSIS b) OMISSIS c) OMISSIS d) Il Direttore Sanitario risponde di eventuali violazioni del codice etico e comportamentale tenuto dal personale, nonché del mancato rispetto dei protocolli operativi.	Art.8, Comma 1	Il Direttore Sanitario dell'Associazione <b>di Volontariato</b> è responsabile <b>degli aspetti sanitari, della formazione e della informativa</b> sull'esatto adempimento delle prestazioni di soccorso da parte dei soccorritori, <b>secondo le linee guida impartite dalla Centrale Operativa.</b> Il Direttore Sanitario: a) OMISSIS b) OMISSIS c) OMISSIS d) <b>Cancelato.</b>
Art.10, Comma 4	Il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza ed avere non più di 6 anni o 200.000 Km. Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore.	Art.10, Comma 4	Il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza <b>secondo le normative vigenti</b> ed avere non più di <b>(cancelato)</b> 200.000 Km. Superato tale limite il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore.
Art.10, Comma 5	Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione, deve risultare in perfetta efficienza ed avere non più di 8 anni e non oltre 300.000 Km.	Art.10, Comma 5	Il mezzo di riserva, obbligatorio per la firma della convenzione, deve risultare in perfetta efficienza ed avere non più di <b>(cancelato)</b> 300.000 Km. <b>Il mezzo può essere reso disponibile anche per un'altra Associazione.</b>
Art.11, Comma 4	In casi di particolare urgenza e necessità, secondo le prescrizioni della programmazione regionale, e su richiesta della Centrale Operativa, le Associazioni e le Cooperative Sociali sono tenute a mettere a disposizione mezzi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla convenzione, le ASL forniscono il personale medico e/o infermieristico dipendente o convenzionato con il S.S.N..	Art.11, Comma 4	In casi di particolare urgenza e necessità, secondo le prescrizioni della programmazione regionale, e su richiesta della Centrale Operativa, le Associazioni <b>compatibilmente alle loro disponibilità, possono</b> mettere a disposizione mezzi ulteriori <b>con proprio autista</b> , rispetto a quelli previsti dalla convenzione, le ASL forniscono il personale medico e/o infermieristico dipendente o convenzionato con il S.S.N.. <b>All'Associazione sarà corrisposto, per il periodo impegnato, un rimborso orario corrispondente al prezzo di mercato a nolo.</b>

Le Associazioni rivendicano inoltre il diritto ad usufruire delle nuove tariffe di rimborso delle spese sostenute dalla stipula della convenzione.

Le osservazioni su altri articoli, già sollecitate negli incontri regionali delle Associazioni di Volontariato, sono state valutate, ma considerate di minor priorità rispetto a quelle suindicate, che rivestono caratteristiche di imprescindibilità.